



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB e CEL

Data, n° di protocollo e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti afferenti all'Area dei Collaboratori - Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area Dirigenziale Risorse Umane - *Divisione 2 Personale TAB e Divisione 13 Personale docente* dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di cui n.1 posto a favore degli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente

CODICE CONCORSO: 2025-2Camm-ARU → RETTIFICA GRADUATORIA PRESELETTIVA PUBBLICATA AVVISO PROT. n. 100463 DEL 10/12/2025 e AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- la legge 7/8/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 15/05/1997, n. 127 avente a oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
- il bando di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti afferenti all'Area dei Collaboratori - Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area Dirigenziale Risorse Umane - Divisione 2 Personale TAB e Divisione 13 Personale docente dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di cui n.1 posto a favore degli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente", bandito con D.D. n. 398/2025, prot. n. 52555 del 11/07/2025;
- l'avviso prot.n. 100463 del 10/12/2025 (Allegato 1 *Avviso ESITI PRESELEZIONE del 09.12.2025 concorso cod. 2025 2Camm-ARU.pdf*), relativo alla pubblicazione degli esiti del test preselettivo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15/7/2013, con D.R. n. 74 del 17/1/2019 e con D.R. n. 425 del 23/3/2022;

CONSIDERATA l'attività istruttoria espletata come di seguito indicata:

- a seguito di segnalazioni pervenute all'Ateneo, concernenti la correttezza giuridica e la formulazione del quesito n. 12 somministrato nell'ambito della prova preselettiva del concorso in oggetto, l'Amministrazione ha proceduto a una verifica preliminare, all'esito della quale, sentita la Commissione esaminatrice, è emersa la non univocità della domanda e delle relative opzioni di risposta, tale da rendere dubbia l'individuazione di una risposta inequivocabilmente corretta;
- con nota prot. n. 975/2026 del 08.01.2026 è stata interessata la *Divisione 1 - Affari Legali* dell'Ateneo, a cui, rappresentata la criticità riscontrata rispetto al quesito n. 12, si è chiesto di valutare la correttezza giuridica di un eventuale intervento in autotutela, nonché di esprimere parere in merito alla possibilità di procedere all'**"annullamento del quesito n.12 citato, ovvero procedere con l'attribuzione di un punto a tutti i candidati"**, tenuto conto che la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di prove concorsuali ha stabilito, in particolare, che:
 - "...solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l'univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l'eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, sono senz'altro illegittimi poiché l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta" (v. TAR Lazio 14/10/2025 n. 17627; v. ex multis T.A.R.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB e CEL

Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021);

- il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio costante orientamento, affermando che la neutralizzazione (annullamento) di quesiti erronei presenti in un test concorsuale ***“trova fondamento, ... nel generale principio della conservazione degli atti”***, sottolineando, inoltre, che tale decisione non può ***“...determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”***;
- la mancata alterazione della *par condicio* dei partecipanti al concorso, in ipotesi di neutralizzazione di domande errate, ha trovato, inoltre, conferma in un parere dell'Avvocatura dello Stato espresso in data 17 settembre 2007, menzionato nella sentenza TAR Lazio, sez. III bis n. 5986 del 2008 in materia di annullamento dei test preselettivi di ammissione al CdL in medicina e chirurgia: ***“Nella descritta situazione, esitando se annullare o meno la prova di ammissione in tutte le sedi universitarie, il Miur chiedeva un parere all'Avvocatura dello Stato, parere che, in data 17 settembre 2007, veniva espresso nel senso che era “inutile la ripetizione della prova a livello nazionale” per coerenza con il principio di economicità dell'azione amministrativa; che era opportuno procedere all'annullamento dei due quesiti; che detto annullamento, riguardando tutti i candidati, non avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti alla prova selettiva”***;
- la diversa decisione di attribuire un punto a ciascun candidato non configurerebbe, in ogni caso, alcuna lesione della *par condicio*, determinando una graduatoria identica a quella che si produrrebbe in caso di semplice annullamento del quesito stesso; ***come, parimenti, confermato dalla giurisprudenza che ha più volte sottolineato la legittimità di entrambe le soluzioni de quo (annullamento quesito/attribuzione di un punto), precisando che l'Amministrazione, una volta accertata l'erroneità del quesito, può alternativamente attribuire a tutti i partecipanti il punteggio previsto, ovvero annullare de plano il quesito, considerandolo irrilevante ai fini della graduatoria finale*** (TAR Lazio Roma, Sez. IV bis, 14/10/2025, n. 17627);

- nota prot. n. 8357 del 02/02/2026 di riscontro della Divisione 1 - Affari Legali e, in particolare, successiva nota integrativa prot. n. 16101 del 25/02/2026, parimenti trasmessa dalla medesima Divisione, a seguito della richiesta di integrazione da parte dell'Area RU (prot. n. 1185/2026), con la quale è stata evidenziata la correttezza di procedere alla rettifica della graduatoria della prova preselettiva, come previsto dalla Giurisprudenza in esame, anche in coerenza con il principio di economicità dell'azione amministrativa quale presupposto legittimante l'esercizio del potere di autotutela volto a correggere una irregolarità involontaria;

TENUTO CONTO dell'orientamento giurisprudenziale, come richiamato nel parere legale del 25/02/2026, di cui al prot. n. 16101/2026, che riconosce la **natura endoprocedimentale della graduatoria provvisoria formatasi all'esito delle prove preselettive, stabilendo che, in ragione di tale natura, la stessa sia *“ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l'Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all'art.21-nonies, l. n.241/1990”*** (TAR Trento n.90/2022);

DATO ATTO CHE, a seguito delle risultanze dell'istruttoria condotta, sia mediante l'annullamento della domanda n.12, sia mediante l'assegnazione di 1 punto alla risposta indicata come corretta (con conseguente assegnazione di 1,25 punti nel caso di risposta indicata come errata, nonché assegnazione di 1,10 punti nel caso di risposta non data), si determina, in entrambi i casi, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, una “neutralizzazione” della penalità che genera la medesima conseguenza;

TENUTO CONTO che, alla luce dei predetti pareri della *Divisione 1 - Affari Legali* e della giurisprudenza ivi citata possa ritenersi sostenibile l'ammissione alla fase successiva anche di quei candidati che già avevano scelto la risposta ritenuta in primis unica corretta, i quali sarebbero ***“pregiudicati dalla modifica dell'attuale graduatoria in ossequio sia al principio del legittimo affidamento già -per loro- formatosi sulla correttezza e non erroneità dell'attività amministrativa”***;

RITENUTO di dover procedere, per le esposte ragioni, al mantenimento del quesito come formulato nel test preselettivo relativo al concorso in oggetto ed alla rettifica della graduatoria, pubblicata con avviso prot. n. 100463 del 10/12/2025, mantenendo 1 punto ai candidati che hanno scelto la risposta indicata come corretta al quesito n. 12, e riconoscendo:

- l'ulteriore punteggio di 1,25 a tutti i candidati che hanno risposto alla domanda scegliendo una delle opzioni ritenute non corrette dalla Commissione (cioè: 1 punto per il quesito in questione + 0,25 punti indebitamente sottratti per risposta errata);

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

AREA RISORSE UMANE

DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB e CEL

- l'ulteriore punteggio di 1,10 a coloro che non hanno scelto alcuna delle opzioni di risposta (cioè: 1 punto per il quesito in questione + 0,10 punti indebitamente sottratti per risposta non data);

RITENUTO, altresì, che la **rettifica della graduatoria preselettiva**, per le ragioni sopra esposte **costituisca esercizio di un potere vincolato di autotutela volto alla correzione di un errore oggettivo incidente sul mero ricalcolo dei punteggi**, conseguentemente, non si ritiene necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, tale adempimento, non è richiesto nei procedimenti aventi natura vincolata o meramente correttiva, che si fondano sulla necessità di correzione di *“un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità”*, in tale circostanza l'amministrazione non può esimersi dall'accertare nel merito la sussistenza dell'errore e dal *“correggerlo, una volta rilevato. D'altro canto, la mera correzione di errori materiali non implica, per sua natura, alcuna ponderazione di interessi, non essendo astrattamente configurabile un'esigenza pubblica alla conservazione di un atto a contenuto errato La natura doverosa della rettifica, secondo quanto sopra chiarito, impone peraltro solo che la motivazione dia conto dell'errore di fatto commesso”*; in sintesi *“Inquadrata dunque la rettifica che sia effettivamente tale nell'ambito di quei particolari provvedimenti di secondo grado connotati dall'aver tipicamente ad oggetto l'eliminazione di un errore materiale, gli eventuali vizi formali e/o procedurali dai quali essa risulti affetta non possono che ricadere nel paradigma automaticamente conformativo, anziché caducatorio, declinato nel primo alinea del comma 2 dell'art. 21octies della L. n. 241 del 1990, senza che sia richiesta alcuna allegazione aggiuntiva da parte dell'Amministrazione procedente”* (Cons. di Stato, Sez. II, Sent. n. 3537/2020; cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 5 marzo 2020, n. 2990);

DECRETA

ART. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, è **rettificata la graduatoria, pubblicata con avviso di cui al prot. n. 100463 del 10/12/2025**, della prova preselettiva del concorso pubblico per n. 2 posti afferenti all'Area dei Collaboratori - Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area *Dirigenziale Risorse Umane - Divisione 2 Personale TAB e Divisione 13 Personale docente* dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, di cui n.1 posto a favore degli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente, bandito con D.D. n. 398/2025, prot. n. 52555 del 11/07/2025;

ART. 2 – La **graduatoria rettificata**, come aggiornata ai sensi dei pareri trasmessi dalla *Divisione 1 - Affari Legali*, di cui al prot. n. 8357 del 02/02/2026 e, in particolare, di quello integrativo di cui al prot. n. 16101 del 25/02/2026, è allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2); essa **sostituisce integralmente la precedente di cui all'avviso, prot. n. 100463 del 10/12/2025**.

ART. 3 – I candidati di cui all'art. 2 del presente provvedimento, **sono ammessi** con la più ampia riserva della verifica dei requisiti per la partecipazione, ai sensi dell'art. 3 del bando, alla successiva **prova scritta** che si terrà in data **31 marzo 2026**, sede e orario da definirsi tramite apposito avviso.

ART. 4 – I candidati identificati con ID 2280409; 2292905; 2299160; 2294293; 2307100 esonerati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20 comma 2bis della L. 104/1992, aggiunto dall'art. 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114 sono, altresì, ammessi alla prova scritta del 31 marzo 2026.

Il presente decreto, registrato ed inserito nella raccolta del repertorio di questa Università, viene pubblicato sul Portale del Reclutamento InPA, sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo nella pagina dedicata al concorso <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta>, nonché nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul portale InPA decorrono i termini per eventuali impugnative mediante ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo ESPOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Allegati:

1. avviso prot.n. 100463 del 10/12/2025 reperibile al link: [Avviso ESITI PRESELEZIONE del 09.12.2025 concorso cod. 2025 2Camm-ARU.pdf](#)
2. graduatoria rettificata;

n:\uff-pers\ufficio legale- richiesta pareri\concorso\rettifica graduatoria concorso cod. 2025_2 -camm_aru\versione definitiva\decreto direttoriale rettifica graduatoria preselezione-conc. 2025-2camm-aru.doc

ARU/VA/DIV2/LDA/RECLTAB/

AREA RISORSE UMANE

**DIVISIONE 2 – PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECHE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE TAB E CEL - Via dei Vestini,31 - 66100 CHIETI**

Tel.: 0871 3556296-6096-6086-6087 E-mail: reclutamento.pta@unich.it

Pec: ateneo@pec.unich.it Sito web: <http://www.unich.it>

ESITI TEST PRESELETTIVO del 09.12.2025

Allegato 1

*Avviso con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
cui non farà seguito alcuna comunicazione personale*

(riferim. Art. 6 del bando di concorso D.D. Rep. n. 398/2025 Prot. n. 52555 dell'11.07.2025)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti afferenti all'Area dei Collaboratori - Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze dell'Area Dirigenziale Risorse Umane - Divisione 2 Personale TAB e Divisione 13 Personale docente dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di cui n.1 posto a favore degli operatori volontari che hanno completato il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale ai sensi della normativa vigente.

CODICE CONCORSO: 2025-2Camm-ARU - PUNTEGGIO

N.	CODICE CANDIDATURA	PUNTEGGIO	ESITO
1	2329681	30	Superata
2	2327931	28,75	Superata
3	2293305	27,65	Superata
4	2309398	27,65	Superata
5	2291274	27,5	Superata
6	2278440	27,5	Superata
7	2300999	27,5	Superata
8	2297774	27,5	Superata
9	2305683	27,5	Superata
10	2313658	26,55	Superata
11	2301822	26,4	Superata
12	2331026	26,4	Superata
13	2287067	26,25	Superata
14	2326566	26,25	Superata
15	2317751	26,25	Superata
16	2329193	26,25	Superata
17	2299780	26,25	Superata

18	2330487	26,25	Superata
19	2293183	26,25	Superata
20	2326128	26,25	Superata
21	2330251	26,25	Superata
22	2312204	26,25	Superata
23	2321262	25,45	Superata
24	2330667	25,15	Superata
25	2331316	25	Superata
26	2328981	25	Superata
27	2326917	25	Superata
28	2331123	25	Superata
29	2331237	25	Superata
30	2323875	25	Superata
31	2319973	25	Superata
32	2328314	25	Superata
33	2288734	25	Superata
34	2278011	25	Superata
35	2323806	25	Superata
36	2331440	25	Superata
37	2293620	25	Superata
38	2307063	24,35	Superata
39	2309564	24,2	Superata
40	2322204	24,05	Superata
41	2331266	24,05	Superata

42	2313980	23,9	Superata
43	2315266	23,9	Superata
44	2322120	23,9	Superata
45	2331317	23,9	Superata
46	2312120	23,9	Superata
47	2277449	23,9	Superata
48	2312728	23,75	Superata
49	2292277	23,75	Superata
50	2323562	23,75	Superata
51	2306240	23,75	Superata
52	2321502	23,75	Superata
53	2322839	23,75	Superata
54	2303707	23,75	Superata
55	2330952	23,75	Superata
56	2291261	23,75	Superata
57	2298058	23,75	Superata
58	2315966	23,75	Superata
59	2293795	23,75	Superata
60	2292679	23,75	Superata
61	2321597	23,75	Superata
62	2331166	23,75	Superata
63	2310786	23,1	Non Superata
64	2313692	22,95	Non Superata
65	2322382	22,95	Non Superata

66	2315193	22,95	Non Superata
67	2328996	22,95	Non Superata
68	2285174	22,8	Non Superata
69	2329505	22,8	Non Superata
70	2325441	22,8	Non Superata
71	2316129	22,8	Non Superata
72	2291973	22,8	Non Superata
73	2284521	22,65	Non Superata
74	2312821	22,65	Non Superata
75	2301238	22,65	Non Superata
76	2327015	22,65	Non Superata
77	2329290	22,65	Non Superata
78	2323045	22,5	Non Superata
79	2331323	22,5	Non Superata
80	2325537	22,5	Non Superata
81	2305671	22,5	Non Superata
82	2327277	22,5	Non Superata
83	2313878	22,5	Non Superata
84	2277833	22,5	Non Superata
85	2281506	22,5	Non Superata
86	2287128	22	Non Superata
87	2280758	21,85	Non Superata
88	2307060	21,85	Non Superata
89	2320558	21,85	Non Superata

90	2331393	21,7	Non Superata
91	2327916	21,55	Non Superata
92	2322804	21,55	Non Superata
93	2331113	21,55	Non Superata
94	2328034	21,55	Non Superata
95	2277082	21,55	Non Superata
96	2320210	21,55	Non Superata
97	2298616	21,4	Non Superata
98	2311158	21,4	Non Superata
99	2312080	21,4	Non Superata
100	2313246	21,4	Non Superata
101	2301869	21,25	Non Superata
102	2301876	21,25	Non Superata
103	2331346	21,25	Non Superata
104	2297332	21,25	Non Superata
105	2291013	21,25	Non Superata
106	2330248	21,25	Non Superata
107	2327336	21,25	Non Superata
108	2331337	21,25	Non Superata
109	2291623	21,25	Non Superata
110	2299822	21,25	Non Superata
111	2291293	21,25	Non Superata
112	2281204	21,25	Non Superata
113	2295434	21,25	Non Superata

114	2292441	21,25	Non Superata
115	2324888	20,6	Non Superata
116	2330436	20,6	Non Superata
117	2329445	20,45	Non Superata
118	2324127	20,45	Non Superata
119	2317090	20,45	Non Superata
120	2297405	20,45	Non Superata
121	2327017	20,45	Non Superata
122	2320974	20,3	Non Superata
123	2281819	20,15	Non Superata
124	2303385	20,15	Non Superata
125	2325283	20,15	Non Superata
126	2300536	20,15	Non Superata
127	2282492	20	Non Superata
128	2331307	20	Non Superata
129	2325262	20	Non Superata
130	2328145	20	Non Superata
131	2310155	20	Non Superata
132	2322246	20	Non Superata
133	2310328	20	Non Superata
134	2299146	20	Non Superata
135	2328391	20	Non Superata
136	2297286	20	Non Superata
137	2331147	19,5	Non Superata

138	2294098	19,5	Non Superata
139	2291524	19,5	Non Superata
140	2303242	19,35	Non Superata
141	2331407	19,35	Non Superata
142	2331457	19,35	Non Superata
143	2318989	19,35	Non Superata
144	2289497	19,2	Non Superata
145	2298919	19,2	Non Superata
146	2331094	19,2	Non Superata
147	2300436	19,05	Non Superata
148	2305620	19,05	Non Superata
149	2321789	19,05	Non Superata
150	2329863	19,05	Non Superata
151	2278203	19,05	Non Superata
152	2293915	19,05	Non Superata
153	2330590	18,9	Non Superata
154	2325205	18,9	Non Superata
155	2330391	18,75	Non Superata
156	2331263	18,75	Non Superata
157	2278680	18,75	Non Superata
158	2331401	18,75	Non Superata
159	2330162	18,75	Non Superata
160	2324514	18,75	Non Superata
161	2309781	18,75	Non Superata

162	2331364	18,75	Non Superata
163	2301071	18,75	Non Superata
164	2278336	18,75	Non Superata
165	2330722	18,75	Non Superata
166	2293229	18,25	Non Superata
167	2289877	18,25	Non Superata
168	2327506	18,25	Non Superata
169	2321410	18,25	Non Superata
170	2301914	18,1	Non Superata
171	2312634	18,1	Non Superata
172	2329975	18,1	Non Superata
173	2331274	18,1	Non Superata
174	2312799	18,1	Non Superata
175	2322510	17,95	Non Superata
176	2329832	17,95	Non Superata
177	2313426	17,8	Non Superata
178	2293880	17,8	Non Superata
179	2289310	17,8	Non Superata
180	2331334	17,8	Non Superata
181	2328741	17,65	Non Superata
182	2323204	17,5	Non Superata
183	2305027	17,5	Non Superata
184	2325628	17,5	Non Superata
185	2326810	17,5	Non Superata

186	2329968	17,5	Non Superata
187	2314286	17,5	Non Superata
188	2321080	17,5	Non Superata
189	2328772	17,15	Non Superata
190	2290900	17	Non Superata
191	2298578	17	Non Superata
192	2308185	16,85	Non Superata
193	2327856	16,7	Non Superata
194	2300865	16,7	Non Superata
195	2325863	16,7	Non Superata
196	2316748	16,55	Non Superata
197	2319006	16,55	Non Superata
198	2329917	16,4	Non Superata
199	2282450	16,4	Non Superata
200	2321152	16,25	Non Superata
201	2322934	16,25	Non Superata
202	2296431	16,25	Non Superata
203	2287160	16,25	Non Superata
204	2311368	15,6	Non Superata
205	2316073	15,4	Non Superata
206	2331216	15	Non Superata
207	2290722	15	Non Superata
208	2296603	15	Non Superata
209	2285937	14,8	Non Superata

210	2314732	14,5	Non Superata
211	2325797	14,5	Non Superata
212	2281116	14,2	Non Superata
213	2325474	13,75	Non Superata
214	2331342	13,75	Non Superata
215	2323820	13,75	Non Superata
216	2291289	13,75	Non Superata
217	2301471	13,7	Non Superata
218	2312156	11,55	Non Superata
219	2297840	11,4	Non Superata
220	2292311	11,25	Non Superata
221	2325455	10,25	Non Superata
222	2294187	9,95	Non Superata
223	2331650	9,8	Non Superata
224	2310004	5	Non Superata

Si avverte che attraverso la piattaforma <https://unich.concorsismart.it> si potrà accedere all'area riservata, digitando il codice fiscale e la relativa password per la visualizzazione della propria prova.

Con successivo avviso sarà reso noto, in ossequio del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del bando, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e della regolarità della domanda, l'elenco complessivo degli ammessi alla prova scritta, ivi compresi coloro che hanno accesso diretto alla predetta prova ai sensi dell'art. 20 comma 2bis della L. 104/1992, aggiunto dall'art. 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.114.

Tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva, ai sensi dell'art. 3 del bando.

Il Dirigente Area Risorse Umane
Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato n.2

N.	CODICE CANDIDATURA	PUNTEGGIO graduatoria Decreto direttoriale di rettifica	ESITO
1	2329681	30	Superata
2	2327931	30	Superata
3	2305683	28,75	Superata
4	2278440	28,75	Superata
5	2300999	28,75	Superata
6	2293305	27,65	Superata
7	2309398	27,65	Superata
8	2313658	27,65	Superata
9	2301822	27,65	Superata
10	2291274	27,5	Superata
11	2297774	27,5	Superata
12	2326566	27,5	Superata
13	2293183	27,5	Superata
14	2326128	27,5	Superata
15	2330251	27,5	Superata
16	2312204	27,5	Superata
17	2329193	27,5	Superata
18	2321262	26,55	Superata
19	2331026	26,4	Superata
20	2330667	26,4	Superata
21	2287067	26,25	Superata

22	2317751	26,25	Superata
23	2299780	26,25	Superata
24	2330487	26,25	Superata
25	2331316	26,25	Superata
26	2328981	26,25	Superata
27	2326917	26,25	Superata
28	2331123	26,25	Superata
29	2319973	26,25	Superata
30	2288734	26,25	Superata
31	2278011	26,25	Superata
32	2323806	26,25	Superata
33	2293620	26,25	Superata
34	2309564	25,45	Superata
35	2322204	25,3	Superata
36	2331266	25,3	Superata
37	2312120	25,15	Superata
38	2313980	25,15	Superata
39	2315266	25,15	Superata
40	2331317	25,15	Superata
41	2331237	25	Superata
42	2323875	25	Superata
43	2328314	25	Superata
44	2331440	25	Superata
45	2323562	25	Superata

46	2321502	25	Superata
47	2321597	25	Superata
48	2306240	25	Superata
49	2322839	25	Superata
50	2291261	25	Superata
51	2315966	25	Superata
52	2293795	25	Superata
53	2292679	25	Superata
54	2307063	24,35	Superata
55	2310786	24,35	Superata
56	2328996	24,2	Superata
57	2322382	24,2	Superata
58	2315193	24,2	Superata
59	2291973	24,05	Superata
60	2313692	24,05	Superata
61	2329505	24,05	Superata
62	2322120	23,9	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
63	2277449	23,9	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
64	2312728	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
65	2292277	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
66	2303707	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica

67	2330952	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
68	2298058	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
69	2331166	23,75	Superata- Decreto direttoriale di rettifica
70	2284521	23,9	Non Superata
71	2301238	23,9	Non Superata
72	2327015	23,9	Non Superata
73	2329290	23,9	Non Superata
74	2325537	23,75	Non Superata
75	2305671	23,75	Non Superata
76	2277833	23,75	Non Superata
77	2287128	23,1	Non Superata
78	2280758	23,1	Non Superata
79	2307060	22,95	Non Superata
80	2331393	22,95	Non Superata
81	2320558	22,95	Non Superata
82	2285174	22,8	Non Superata
83	2322804	22,8	Non Superata
84	2325441	22,8	Non Superata
85	2316129	22,8	Non Superata
86	2327916	22,8	Non Superata
87	2277082	22,8	Non Superata

88	2312821	22,65	Non Superata
89	2312080	22,65	Non Superata
90	2298616	22,65	Non Superata
91	2323045	22,5	Non Superata
92	2331323	22,5	Non Superata
93	2327277	22,5	Non Superata
94	2313878	22,5	Non Superata
95	2281506	22,5	Non Superata
96	2311158	22,5	Non Superata
97	2297332	22,5	Non Superata
98	2330248	22,5	Non Superata
99	2299822	22,5	Non Superata
100	2301876	22,5	Non Superata
101	2331346	22,5	Non Superata
102	2291013	22,5	Non Superata
103	2331337	22,5	Non Superata
104	2291623	22,5	Non Superata
105	2295434	22,5	Non Superata
106	2330436	21,85	Non Superata
107	2329445	21,7	Non Superata
108	2324127	21,7	Non Superata
109	2317090	21,7	Non Superata
110	2328034	21,55	Non Superata
111	2331113	21,55	Non Superata

112	2320210	21,55	Non Superata
113	2297405	21,55	Non Superata
114	2327017	21,55	Non Superata
115	2320974	21,55	Non Superata
116	2313246	21,4	Non Superata
117	2281819	21,4	Non Superata
118	2303385	21,4	Non Superata
119	2325283	21,4	Non Superata
120	2300536	21,4	Non Superata
121	2301869	21,25	Non Superata
122	2327336	21,25	Non Superata
123	2291293	21,25	Non Superata
124	2281204	21,25	Non Superata
125	2292441	21,25	Non Superata
126	2310155	21,25	Non Superata
127	2299146	21,25	Non Superata
128	2331307	21,25	Non Superata
129	2322246	21,25	Non Superata
130	2328391	21,25	Non Superata
131	2331147	20,75	Non Superata
132	2294098	20,75	Non Superata
133	2291524	20,75	Non Superata
134	2324888	20,6	Non Superata
135	2318989	20,6	Non Superata

136	2331457	20,6	Non Superata
137	2331407	20,6	Non Superata
138	2298919	20,45	Non Superata
139	2303242	20,45	Non Superata
140	2289497	20,3	Non Superata
141	2305620	20,3	Non Superata
142	2300436	20,3	Non Superata
143	2321789	20,3	Non Superata
144	2278203	20,15	Non Superata
145	2293915	20,15	Non Superata
146	2329863	20,15	Non Superata
147	2325205	20,15	Non Superata
148	2282492	20	Non Superata
149	2325262	20	Non Superata
150	2328145	20	Non Superata
151	2310328	20	Non Superata
152	2297286	20	Non Superata
153	2330162	20	Non Superata
154	2278336	20	Non Superata
155	2330722	20	Non Superata
156	2331263	20	Non Superata
157	2278680	20	Non Superata
158	2331401	20	Non Superata
159	2324514	20	Non Superata

160	2309781	20	Non Superata
161	2331364	20	Non Superata
162	2293229	19,5	Non Superata
163	2289877	19,5	Non Superata
164	2321410	19,5	Non Superata
165	2327506	19,35	Non Superata
166	2312799	19,35	Non Superata
167	2329975	19,35	Non Superata
168	2331094	19,2	Non Superata
169	2301914	19,2	Non Superata
170	2331274	19,2	Non Superata
171	2312634	19,2	Non Superata
172	2293880	19,05	Non Superata
173	2289310	19,05	Non Superata
174	2331334	19,05	Non Superata
175	2313426	19,05	Non Superata
176	2330590	18,9	Non Superata
177	2328741	18,9	Non Superata
178	2330391	18,75	Non Superata
179	2301071	18,75	Non Superata
180	2323204	18,75	Non Superata
181	2305027	18,75	Non Superata
182	2325628	18,75	Non Superata
183	2329968	18,75	Non Superata

184	2314286	18,75	Non Superata
185	2328772	18,25	Non Superata
186	2290900	18,25	Non Superata
187	2308185	18,1	Non Superata
188	2322510	17,95	Non Superata
189	2329832	17,95	Non Superata
190	2327856	17,95	Non Superata
191	2300865	17,95	Non Superata
192	2325863	17,95	Non Superata
193	2319006	17,8	Non Superata
194	2329917	17,65	Non Superata
195	2282450	17,65	Non Superata
196	2326810	17,5	Non Superata
197	2321080	17,5	Non Superata
198	2322934	17,5	Non Superata
199	2287160	17,5	Non Superata
200	2321152	17,5	Non Superata
201	2296431	17,5	Non Superata
202	2298578	17	Non Superata
203	2311368	16,7	Non Superata
204	2316748	16,55	Non Superata
205	2316073	16,5	Non Superata
206	2296603	16,25	Non Superata
207	2290722	16,25	Non Superata

208	2314732	15,75	Non Superata
209	2325797	15,6	Non Superata
210	2281116	15,45	Non Superata
211	2331216	15	Non Superata
212	2325474	15	Non Superata
213	2331342	15	Non Superata
214	2323820	15	Non Superata
215	2291289	15	Non Superata
216	2301471	14,95	Non Superata
217	2285937	14,8	Non Superata
218	2312156	12,8	Non Superata
219	2297840	12,65	Non Superata
220	2292311	12,5	Non Superata
221	2325455	11,5	Non Superata
222	2294187	11,2	Non Superata
223	2331650	11,05	Non Superata
224	2310004	5	Non Superata